



ORIGINALE

COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 30-09-
2024

OGGETTO :

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 15/11/2024 -14/11/2027.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **18:30**, nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr./As.
Maria Rosa CENA	Presente
Luca CHIARO	Presente
Lorenzo BIANCO	Presente
Mariella SETTIA	Presente
Roberto PODIO	Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO	Presente
Giuliana PATERLINI	Presente
Patrizia ACTIS DATO	Presente
Giovanna MANNA	Presente
Giuseppe FERRERO	Presente
Marco ANCORA	Presente
Serena SCHIRATTO	Presente
Niccolo' MASSIA	Presente

Presenti: 13

Assenti: 0

La Signora **Maria Rosa CENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ezio IVALDI**.

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 15/11/2024 - 14/11/2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000

abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Dato atto che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;

- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:

fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;

fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;

fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;

- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;

- il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti - è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012, l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;

- lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Preso atto che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino , con nota n. 160775/24/W – Servizio I del 29 Agosto 2024, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che l'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si è tenuta il giorno 29/08/2024 alle ore 10,40, presso la sua sede attestando che erano stati estratti a sorte, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

1) FERRARIS Marco Luca designato per la nomina;

2) OCCHINI Francesco per eventuale rinuncia o impedimento

3) VERDICCHIO Vincenzo per eventuale rinuncia o impedimento

Considerato che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, il Rag. FERRARIS Marco Luca il quale con nota acquisita al protocollo n. 13542 del 19-09-2024 ha dichiarato di accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica;

Visto- il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 TUEL;

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 15/11/2024 -14/11/2027 il Rag. FERRARIS Marco Luca, nato ad Asti il 07/01/1961 con studio in Asti – via Massimo d'Azeglio 23 - in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Asti al n. 85, sezione A ed al Registro dei revisori legali al n. 69689 (Decreto Ministero Grazia e Giustizia del 10.10.1996).

2) Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.

3) Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso omnicomprendivo annuo lordo di Euro 7.100 oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge;

4) Di dare atto che la spesa è già prevista nel bilancio triennale 2024 – 2026 sarà opportunamente prevista anche nei Bilancio triennale 2025 – 2027 restando a cura del responsabile del servizio finanziario l'adozione dell'impegno di spesa con proprio provvedimento.

5) Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dal Responsabile di Settore:

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BERTOLDI Danilo

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal
03-10-2024 ai sensi dell'art. 124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Li 03-10-2024

Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 14-10-2024

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso li 14-10-2024

La Responsabile Settore Amministrativo
e dei Servizi alla Persona
Paola ACTIS OREGLIA